

## DECRETO LEGISLATIVO 29 settembre 2013, n. 121

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, concernente l'attuazione della direttiva 2008/51/CE, che modifica la direttiva 91/477/CEE relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. (13G00165) (GU Serie Generale n.247 del 21-10-2013) - Entrata in vigore del provvedimento: 05/11/2013.  
(Commenti aggiornati fino al giorno 7 novembre 2013)

Testo anteriore	Testo aggiornato
<p><b>Art. 31-bis</b> Per esercitare l'attività di intermediario di cui all' <i>articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527</i>, nel settore delle armi è richiesta una apposita licenza rilasciata dal Prefetto, che ha una validità di 3 anni.</p> <p>Ogni operatore autorizzato deve comunicare all'autorità che ha rilasciato la licenza, anche mediante un sistema informatizzato, ogni anno, un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate.</p> <p>La mancata comunicazione può comportare, in caso di prima violazione, la sospensione e, in caso di recidiva, la sospensione o la revoca della licenza. [Le modalità di attuazione del presente articolo sono definite nel regolamento]</p>	<p style="text-align: center;"><b>MODIFICHE AL TULPS</b></p> <p><b>Art. 31-bis</b> <b>Fatte salve le previsioni di cui agli articoli 01, comma 1, lettera p), e 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per esercitare l'attività di intermediario di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera f), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, nel settore delle armi, è richiesta una apposita licenza rilasciata dal questore, che ha una validità di 3 anni. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni anche regolamentari previste per la licenza di cui all'articolo 31. La licenza non è necessaria per i rappresentanti in possesso di mandato delle parti interessate. Del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio.</b></p> <p>Ogni operatore autorizzato deve comunicare, l'ultimo giorno del mese, all'autorità che ha rilasciato la licenza un resoconto dettagliato delle singole operazioni effettuate nel corso dello stesso mese. Il resoconto può essere trasmesso anche all'indirizzo di posta elettronica certificata della medesima autorità.</p> <p><i>(abrogato il comma 4)</i> NOTA: Non verrà emanato il previsto regolamento. La pena per l'omessa licenza è stabilita dall'art. 17 TULPS. Non sapendo scrivere hanno messo nella norma che la denuncia può essere fatta "anche" per via telematica; attenzione, ciò non vuol dire che va fatta due volte e cioè sia per posta certificata che a mano! Per regola generale basta l'invio telematico.</p>

	<p>La previsione che del mandato è data comunicazione alla questura competente per territorio è senza senso: quale territorio? Non quello dove è stata rilasciata la licenza perché lo avrebbero detto espressamente. Quindi quella dove è stato rilasciato il mandato, magari a un bar dell'Autostrada, o quello dove risiede il mandante? Mistero insolubile.</p>
<p><b>Art. 38 , primo comma</b>          Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all' <i>articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527</i>, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero per via telematica al sistema informatico di cui all' <i>articolo 3 del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 8</i>, secondo le modalità stabilite nel regolamento.</p>	<p><b>Art. 38, primo comma</b>  <b>Chiunque detiene armi, parti di esse, di cui all'articolo 1-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 527, munizioni finite o materie esplodenti di qualsiasi genere, deve farne denuncia entro le 72 ore successive alla acquisizione della loro materiale disponibilità, all'ufficio locale di pubblica sicurezza o, quando questo manchi, al locale comando dell'Arma dei carabinieri, ovvero anche per via telematica alla questura competente per territorio attraverso trasmissione al relativo indirizzo di posta elettronica certificata.</b>          NOTE          Il D.L.vo 527/1992 contiene il recepimento della direttiva europea. Qui si viene a negare la possibilità di una denuncia inviata via FAX come previsto per ogni altra comunicazione ad una P.A. Si ignora che per inviare la posta certificata occorre avere una propria casella certificata, cosa che per anni ben pochi avranno. Perché la PS non deve adeguarsi a tutto ciò che fanno le altre amministrazioni? Perché non deve bastare una email con attestazione di ricezione o una raccomandata o un Fax? La norma ha ignorato i principi da poco stabiliti su semplificazione e trasparenza.</p>
<p><b>Art. 39</b>          Il prefetto ha facoltà di vietare la detenzione delle armi, munizioni e materie esplodenti, denunciate ai termini dell'articolo precedente, alle persone ritenute capaci di abusarne.</p>	<p>Art. 39          Nei casi d'urgenza gli ufficiali e gli agenti di pubblica sicurezza provvedono all'immediato ritiro cautelare dei materiali di cui al primo comma, dandone immediata comunicazione al prefetto. Quando sussistono le condizioni di cui al primo comma, con il provvedimento di divieto il prefetto assegna all'interessato un termine di 150 giorni per l'eventuale cessione a terzi dei materiali di cui al medesimo comma. Nello stesso termine l'interessato comunica al prefetto</p>

	<p>to l'avvenuta cessione. Il provvedimento di divieto dispone, in caso di mancata cessione, la confisca dei materiali ai sensi dell'articolo 6, quinto comma, della legge 22 maggio 1975, n. 152.</p> <p><b>NOTE</b></p> <p>Norma scritta con i piedi. Come si fa ad attribuire un potere così importante e grave ad ogni agente di PS? Ma lo fanno al Governo che ogni vigile urbano e molti guardacaccia sono agenti di PS e che, in base a sospetti, inimicizie, ripicche, possono portar via le armi ad una persona?</p> <p>Inoltre, se vi è un provvedimento di urgenza adottato da un organo non competente, entro quanto il prefetto deve provvedere a ratificarlo? La legge penale prevede che di fronte ad un sequestro di beni si possa ricorrere immediatamente al tribunale del riesame; come è possibile che si faccia una legge in cui le armi vengono prelevate senza garanzie per i cittadini sui tempi e modi? È norma incostituzionale.</p> <p>In via interpretativa conforme alla Costituzione si deve sostenere che deve valere lo stesso termine per la convalida del sequestro penale e quindi convalida entro 96 ore; dopo di che il ritiro cautelativo viene meno e si può fare l'intimazione a chi ha ritirato le armi di restituirle</p>
<b>Legge 110 /1975 DEL 1975</b>	<b>MODIFICHE ALLA LEGGE N. 110</b>
<p><b>Art. 2. Armi e munizioni comuni da sparo.</b>          Agli stessi effetti indicati nel primo comma del precedente articolo 1 e salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo stesso sono armi comuni da sparo:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) i fucili anche semiautomatici con una o più canne ad anima liscia;</li> <li>b) i fucili con due canne ad anima rigata, a caricamento successivo con azione manuale;</li> <li>c) i fucili con due o tre canne miste, ad anime lisce o rigate, a caricamento successivo con azione manuale;</li> <li>d) i fucili, le carabine ed i moschetti ad una canna ad anima rigata, anche se predisposti per il funzionamento semiautomatico;</li> <li>e) i fucili e le carabine che impiegano munizioni a percussione anulare, purché non a funzionamento automatico;</li> <li>f) le rivoltelle a rotazione;</li> </ul>	<p>Art. 2. <b>Armi e munizioni comuni da sparo.</b>          identico</p>

g) le pistole a funzionamento semiautomatico;

h) le repliche di armi antiche ad avancarica di modelli anteriori al 1890, fatta eccezione per quelle a colpo singolo.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all' esportazione, non è consentita la fabbricazione, l' introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum. Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*.

Sono altresì armi comuni da sparo i fucili e le carabine che, pur potendosi prestare all'utilizzazione del munizionamento da guerra, presentino specifiche caratteristiche per l'effettivo impiego per uso di caccia o sportivo, abbiano limitato volume di fuoco e siano destinate ad utilizzare munizioni di tipo diverso da quelle militari. Salvo che siano destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, ovvero all' esportazione, non è consentita l' introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco corte semiautomatiche o a ripetizione, che sono camerate per il munizionamento nel calibro 9x19 parabellum **nonché di armi comuni da sparo, salvo quanto previsto per quelle per uso sportivo, per le armi antiche e per le repliche di armi antiche, con caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero superiore a 5 colpi per le armi lunghe ed un numero superiore a 15 colpi per le armi corte, nonché di tali caricatori e di ogni dispositivo progettato o adattato per attenuare il rumore causato da uno sparo. Per le repliche di armi antiche è ammesso un numero di colpi non superiore a 10.** Nei casi consentiti è richiesta la licenza di cui all' articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con *regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*

#### NOTE

Il comma esistente stabiliva il divieto di fabbricazione, importazione e vendita di pistole in calibro nove para. Qui si introduce ora lo stesso divieto per le armi lunghe non sportive (per queste si veda l'apposita norma) con caricatore fisso a amovibile con più di 5 colpi oppure, se armi corte, con più di 15 colpi; sono soggetti allo stesso divieto i caricatori superiori a tale limite e i silenziatori. L'art. 6 del Decreto correttivo stabilisce poi che le armi già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge restano in regola anche se con serbatoio maggiore di quello ora consentito; però trascorsi due anni dalla entrata in vigore della legge, non potranno più essere cedute a terzi se non regolarizzate. Però i caricatori già detenuti continuano ad

essere liberi .. ma non vi è modo di sapere da quando sono detenuti! Come se non bastasse, per le armi sportive vi è un diverso regime!

Disposizioni deliranti e stravaganti, del tutto distaccate dalla realtà, prive di senso pratico e illegali anche nei risultati che calpesta-no ogni regola di eguaglianza; vi sono già regolarmente detenute decine di migliaia di armi con caricatori superiori a 5/15 colpi e che potranno continuare ad essere usate; i caricatori non sono soggetti a denuncia e quindi basta dire di averli acquisiti prima di questo decreto, e saranno del tutto regolari, per sempre; alcuni potranno perciò detenerli ed altri no, a caso.

Ma vi è di peggio: la norma viola le leggi dello Stato. 28 novembre 2005, n. 246, art. 14 e L. 12 novembre 2011, n. 183, art. 15 in base alle quali le normative europee non possono essere applicate in modo più se-vero di quanto esse stabiliscano (si veda <http://www.earmi.it/diritto/leggi/paletti.html> .)

Se i caricatori sono stati liberalizzati e se i silenziatori sono detenibili, l'Italia non può inventarsi regole diverse.

Ed infine, fermo restando che questa cate-goria di armi consentite solo per l'esportazione non sono da guerra e sono detenibili ed usabili (i caricatori persino senza denuncia!), come pensa il ministero di controllare la loro circolazione? Se si scrive che ne è vietata la vendita, ma non la cessione in genere, vuol dire esse possono essere regalate o cedute in qualsiasi modo, purché non si vendano (ma ci scommetterei che arriverà qualcuno a dire che "vendita" e "cessione" sono la stessa cosa!). È vero che dopo due anni non potranno più essere cedute con il caricatore maggiorato, ma in due anni tutti si procureranno due caricatori: uno normale e uno maggiorato! Di fatto però, per i pochi che non si inventeranno dei trucchi, i caricatori o serbatoi maggiorati diventano non trasferibili (se detenuti) e in-trovabili. Il problema più serio sorge per quelle armi con serbatoio a più di 5 colpi e che se non vengono limitate non potranno più essere trasferite ad altri.

I caricatori e serbatoi da regolarizzare van-no spinati, rivettati o saldati in modo prati-

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule*, e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali la commissione consultiva di cui all'articolo 6 escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

camente irreversibile.

La norma è strana; viene creata la categoria delle armi proibite, compresi caricatori e silenziatori, salvo che siano destinate alle Forze o ai Corpi armati e si stabilisce che per importare o produrre questi oggetti occorre la licenza di cui all'art. 31 TULPS.

Ma quale reato commette il cittadino che vende o acquista questi oggetti? Il divieto per le attività commerciali esiste in base all'art. 31 e quindi si applicherà a fabbricanti e commercianti l'art. 17 del TULPS che punisce ogni sua violazione non espressamente sanzionata, con la pena dell'arresto fino a tre mesi oppure dell'ammenda fino a 206 Euro (oblabile). Invece non vi è una sanzione per il divieto di vendita o cessione imposto ai privati per i quali non è prevista alcuna licenza; inoltre il divieto non è contenuto nel TULPS, ma nell'art. 2 L. 110/1975

Sono infine considerate armi comuni da sparo quelle denominate «da bersaglio da sala», o ad emissione di gas, nonché le armi ad aria compressa o gas compressi, sia lunghe sia corte i cui proiettili erogano un'energia cinetica superiore a 7,5 *joule* e gli strumenti lanciarazzi, salvo che si tratti di armi destinate alla pesca ovvero di armi e strumenti per i quali **il Banco nazionale di prova** escluda, in relazione alle rispettive caratteristiche, l'attitudine a recare offesa alla persona.

**Non sono armi gli strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, prive di sostanze o preparati di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule, purché di calibro non inferiore a 12,7 millimetri e non superiore a 17,27 millimetri. Il Banco nazionale di prova, a spese dell'interessato, procede a verifica di conformità dei prototipi dei medesimi strumenti. Gli strumenti che erogano una energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzati esclusivamente per attività agonistica. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al presente comma, si applica la sanzione**

amministrativa di cui all'articolo 17-bis, primo comma, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le disposizioni per l'acquisto, la detenzione, il trasporto, il porto e l'utilizzo degli strumenti da impiegare per l'attività amatoriale e per quella agonistica.

NOTA

Si consentono le paintball con norme cervelotiche; ve ne saranno di due tipi; quelle con potenza inferiore a 7,5 J che possono essere usate in attività amatoriali e quelle con potenza superiore usabili solo in attività agonistiche. Il ministero farà un regolamento (ma quando mai è stato capace di scrivere un regolamento sensato e quanti anni impiegherà?) per illuminarci sulla differenza fra attività amatoriali e agonistiche! Ed è probabile che ci scriva ciò che voleva fin dall'inizio e ciò che le paintball nei boschi si possono usare solo con il porto d'armi. Le paintball servono per fare i "giochi di guerra" e non cambia proprio nulla se uno lo fa per divertirsi o per vincere una coppa di latte. Il termine "amatoriale" si contrappone a "professionale" non ad "agonistico", ma non risulta che vi siano mercenari armati di paintball. Siamo di fronte al solito esempio di cretinismo ministeriale (e dei politici che li stanno a sentire)!

Non si capisce che cosa sarà una paintball di calibro inferiore a 12,7 mm. Voci di corridoio del ministero tendono ad escludere, per ora, che sia arma da guerra. In realtà per ogni violazione si dovrebbe applicare la sanzione amministrativa da 516 a 3.098 Euro (altra forma di cretinismo nazionale, quella di non essere stati capaci, dal 2000 ad oggi, di arrotondare le cifre delle sanzioni in Euro!)

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.

Le munizioni a palla destinate alle armi da sparo comuni non possono comunque essere costituite con pallottole a nucleo perforante, traccianti, incendiarie, a carica esplosiva, ad espansione, autopropellenti, né possono essere tali da emettere sostanze stupefacenti, tossiche o corrosive, **o capsule sferiche marcatrici, diverse da quelle consentite a norma del terzo comma ed** eccettuate le cartucce che lanciano sostanze e strumenti narcotizzanti destinate a fini scientifici e

<p>Le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , del <i>R.D. 6 maggio 1940, n. 635</i> , con le successive rispettive modificazioni e della presente legge relative alla detenzione ed al porto delle armi non si applicano nei riguardi degli strumenti lanciarazzi e delle relative munizioni quando il loro impiego è previsto da disposizioni legislative o regolamentari ovvero quando sono comunque detenuti o portati per essere utilizzati come strumenti di segnalazione per soccorso, salvataggio o attività di protezione civile.</p>	<p>di zoofilia per le quali venga rilasciata apposita licenza del questore.  <b>NOTA</b>  E che cosa è una pallina che contiene un prodotto pericoloso? Diventa da guerra come ha detto la cassazione per le pallottole traccianti? Siccome ciò non è possibile, la norma è priva di sanzione penale e per la sanzione amministrativa occorre attendere il regolamento.</p>
<p><b>Art. 5 – Strumenti riproducesti armi - Quarto comma</b>  <i>(ometto la trascrizione del lungo articolo)</i>  ... Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità dal Banco Nazionale di Prova e riconosciuta con provvedimento del Ministero dell'interno. Con decreto del Ministro dell'interno sono definite le modalità di attuazione del presente comma.</p>	<p><b>Art. 5 – Quarto comma</b>  .... <b>Gli strumenti di cui al presente comma sono sottoposti, a spese dell'interessato, a verifica di conformità dal Banco Nazionale di Prova.</b>  <b>NOTA:</b> Totale marasma mentale del Ministero; in confronto l'Alzheimer è dolore ai calli! Prima di tutto si sbagliano e correggono il "sesto comma" invece del "quarto". Poi aboliscono il regolamento sugli strumenti che riproducono armi, che era essenziale, ma che non sapevano fare, ma si dimenticano che hanno ora aggiunto quello sulle paintball che sapranno fare ancora meno!  Nasce un serio problema interpretativo: le norme sugli strumenti che attendevano norme di attuazione che non verranno più fatte, rimangono lettera morta oppure il comma quarto si applica così come è scritto, anche se in molti punti misterioso? Vuol forse dire che dal 5 novembre 2013 chi commercia questi strumenti rischia fino a tre anni di galera senza sapere come e perché? Ma se il legislatore stesso riconosce che una sua norma è imperfetta ed ha bisogno di essere chiarita, come può essa, improvvisamente diventare chiara? È evi-</p>



	<p>dente che vi è ampio spazio per interventi della Corte Costituzionale.</p> <p>Purtroppo rimane fermo il comma sesto dell'art. 6 che impedisce a ditte italiane di fabbricare per l'esportazione le armi a salve e softair che non corrispondano ai requisiti italiani (ad esempio con sfogo dei gas anteriore o non colorate); bell'aiuto all'industria italiana! Però abbiamo salvato la pace internazionale!</p>
<p><b>Art.12.</b> Importazione definitiva di armi da sparo.</p> <p>Chi, senza licenza per la fabbricazione ed il commercio di armi intende importare armi comuni da sparo in numero superiore a tre, nel corso dello stesso anno solare, oltre la licenza del questore di cui all'articolo 31 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , deve munirsi di apposita licenza del prefetto della provincia in cui l'interessato ha la propria residenza anagrafica.</p> <p>La richiesta intesa ad ottenere il rilascio delle licenze di importazione deve essere motivata.</p> <p>Il rilascio delle licenze d'importazione è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.</p> <p>Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo non catalogate a norma del precedente articolo 7.</p> <p>Chiunque importa armi in numero superiore a tre senza munirsi della licenza di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da euro 206 a euro 1.549</p>	<p><b>Art. 12. Importazione definitiva di armi da sparo.</b></p> <p>Identico</p> <p>Identico</p> <p>Non può essere autorizzata l'importazione di armi comuni da sparo che <b>non abbiano superato la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.</b></p> <p>NOTA</p> <p>Vuol dire che conferma quanto scritto nel D.L. e cioè che tutte le armi da importare devono passare dal Banco di Prova, poco importa se già catalogate o meno</p> <p>Identico</p>
<p><b>14. Armi inidonee e non catalogate.</b></p> <p>Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, L. 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.</p>	<p><b>14. Armi inidonee e non catalogate.</b></p> <p>Qualora le armi comuni da sparo e le canne presentate al Banco od alle sezioni non superino la prova prescritta dall'art. 1, L. 23 febbraio 1960, n. 186, ovvero risultino non catalogate o non conformi ai tipi catalogati, <b>ovvero non superino la verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio</b></p>

<p>Trascorsi trenta giorni dalla comunicazione dell'avviso di cui al primo comma senza che il produttore abbia disposto il ritiro delle armi ovvero senza che l'importatore abbia richiesto il rinvio, a sue spese, delle armi medesime alla dogana che ha provveduto alla loro nazionalizzazione, per la rispedizione all'estero, le armi si considerano abbandonate e sono versate alla competente direzione di artiglieria che può disporre la rottamazione e la successiva alienazione.</p> <p>Sono del pari considerate abbandonate le armi rinviate alla dogana ai sensi del comma precedente, delle quali l'importatore non abbia richiesto la rispedizione fuori dal territorio doganale entro venti giorni dalla comunicazione all'interessato da parte della dogana medesima.</p> <p>La rispedizione all'estero delle armi inidonee o non catalogate è effettuata in deroga ai divieti economici e valutari in materia di armi e comporta lo sgravio dei diritti doganali liquidati all'atto dell'importazione ed il rimborso di quelli già pagati, esclusi in ogni caso i corrispettivi per servizi resi.</p> <p>Le disposizioni contenute nel secondo, terzo e quarto comma sono applicabili anche per la restituzione ai produttori ed agli importatori delle armi di cui sia stato eventualmente richiesto il deposito o l'esibizione da parte del Ministero dell'interno per la catalogazione ai sensi del precedente art. 7.</p> <p>[Contro il giudizio negativo del Banco nazionale di prova per mancata catalogazione di un' arma è ammesso ricorso entro trenta giorni al Ministero dell'interno. ]</p>	<p><b>2012, n. 95 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135</b>, è dato avviso, entro trenta giorni, a cura del Banco o della sezione, al produttore od all'importatore.</p> <p>identico</p> <p>identico</p> <p>identico</p> <p>identico</p> <p>(<i>abrogato</i>)</p> <p><b>NOTA</b> Vuol dire che contro i provvedimenti del Banco di prova non si può fare ricorso al Ministero, ma solo al TAR. Ed infatti che mai potevano dire al Ministero? Facevano casino con le proprie catalogazioni, figurarsi con quelle fatte da altri!</p>
<p><b>15. Importazione temporanea di armi comuni da sparo.</b> I cittadini italiani residenti all'estero, o dimoran-</p>	<p><b>15. Importazione temporanea di armi comuni da sparo.</b> I cittadini italiani residenti all'estero o dimoranti</p>

ti all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea, senza la licenza di cui all'art. 31, testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , di armi comuni da sparo, ad uso sportivo o di caccia, a condizione che tali armi siano provviste del numero di matricola, ovvero per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre.

Con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero e per il turismo e lo spettacolo, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per l'introduzione, la detenzione, il porto e il trasporto all'interno dello Stato delle armi temporaneamente importate nonché il numero delle stesse.

Ai fini della presente legge si considera temporanea l'importazione per un periodo non eccedente i novanta giorni. Trascorso tale termine l'interessato è soggetto agli obblighi di cui al precedente articolo 12.

Chiunque non osserva le disposizioni del decreto ministeriale di cui al secondo comma è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da 4.000 euro a 30.000 euro.

all'estero per ragioni di lavoro, ovvero gli stranieri non residenti in Italia, sono ammessi all'importazione temporanea di armi comuni da sparo, senza la licenza di cui all'articolo 31 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, per **finalità** sportive o di caccia, provviste del numero di matricola, nonché di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni, mostre, o di valutazione e riparazione.

NOTA

Norma stupidamente contorta e complicata; bastava dire che le armi in importazione temporanea per caccia, sport, esposizione, ecc. è sufficiente che abbiano la matricola. Ma la mente a cavatappi dei ministeriali non ha capito:

- che scrivendo come hanno scritto, un cacciatore che viene in Italia a cacciare dovrebbe far controllare le armi al Banco per evitare che spari al fagiano con armi da guerra;

- che ormai la sola matricola non basta più a livello mondiale per le armi di nuova produzione;

Il termine "finalità" serve a spiegare agli idioti ciò che era già chiaro: che una pistola non sportiva, può essere inserita sulla Carta Europea per poterla usare all'estero in gare sportive e che armi non da caccia in Italia possono essere usate per cacciare all'estero.

Identico

Identico

Identico

**16. Esportazione di armi.**

Nelle operazioni concernenti le armi comuni da sparo di cui al precedente art. 2 dichiarate per l'esportazione, sono obbligatori la visita doganale e il riscontro della guardia di finanza.

Il rilascio della licenza per polizia per l'esportazione di armi di ogni tipo è subordinato all'accertamento dell'esistenza, nei casi previsti, delle autorizzazioni di competenza di altre pubbliche amministrazioni.

L'esportazioni delle armi deve avvenire entro il termine di novanta giorni dal rilascio della licenza, salvo l'esistenza di giustificati motivi. A tal fine, il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.

Il contravventore all'obbligo di cui al precedente comma è punito a norma dell'art. 17 del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni.

Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia.

Con decreto del Ministro per l'interno, sentito il

**16. Esportazioni di armi**

Identico

**Il rilascio della licenza di polizia, singola, multipla e globale, fatte salve le previsioni di cui all'articolo 1, comma 11, della legge 9 luglio 1990, n. 185, come modificata dal decreto legislativo 22 giugno 2012, n. 105, per l'esportazione di armi comuni da sparo di ogni tipo è subordinato all'applicazione del disposto dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 14 marzo 2012, n. 258/2012.**

Il titolare della licenza di polizia deve esibire all'autorità che ha rilasciato la licenza la bolletta di esportazione, ovvero copia di essa autenticata o vistata dall'autorità medesima.

NOTA

Il Reg. UE si applica solo alle esportazioni Extracomunitarie.

Identico

Con decreto del Ministro, per le finanze, di concerto col Ministro per l'interno, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità per assicurare l'effettiva uscita dal territorio dello Stato delle armi destinate all'esportazione, nonché quelle per disciplinare l'esportazione temporanea, da parte di persone residenti in Italia, di armi comuni da sparo per uso sportivo o di caccia, **ovvero di armi comuni da sparo per finalità commerciali ai soli fini espositivi durante fiere, esposizioni e mostre, valutazione e riparazione.**

identico

<p>Ministro per i beni culturali, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale, sono determinate le modalità relative alla temporanea esportazione di armi antiche, artistiche, rare o comunque aventi importanza storica ai fini di mostre e scambi culturali.</p>	<p>NOTA I decreti sono stati emanati nel 1978. Ora il Ministero dovrà emanarne uno per l'importazione o esportazione per finalità diverse da caccia e sport (sia chiaro, NON per armi da caccia o sportive, che sono categorie ignote alla normativa europea.)</p>
<p><i>22. Locazione e comodato di armi.</i> Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico.</p> <p>È punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque dà o riceve in locazione o comodato armi in violazione del divieto di cui al precedente comma.</p>	<p><i>22. Locazione e comodato di armi.</i> Non è consentita la locazione o il comodato delle armi di cui agli articoli 1 e 2, salvo che si tratti di armi per uso scenico, ovvero di armi destinate ad uso sportivo o di caccia, ovvero che il conduttore o accomodatario sia munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni ed il contratto avvenga per esigenze di studio, di esperimento, di collaudo. Per armi da fuoco per uso scenico si intendono le armi alle quali, con semplici accorgimenti tecnici, venga occlusa parzialmente la canna al solo scopo di impedire che possa espellere un proiettile ed il cui impiego avvenga costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. <b>Le armi da fuoco per uso scenico sono sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova, che vi apporrà specifico punzone.</b> NOTA Che cosa mai verifica il Banco di prova se mancano le regole tecniche sulle armi per uso scenico e nessuno le ha mai definite? Quali sono i "semplici accorgimenti tecnici"? Come fa a sapere il Banco se le armi verranno usate sotto costante controllo di un armaiolo? La parola "accomodatario" non esiste nella lingua italiana e la legge non concerne chi "accomoda" le armi! L'esperto linguista e giurista del ministero voleva dire "comodatario" e cioè chi riceve le armi in comodato. Che pena! Identico</p>

<p>La pena è raddoppiata se l'attività di locazione o comodato delle armi risulta abituale.</p>	<p>Identico</p>
<p><b>23. Armi clandestine.</b> Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7;</p> <p>2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.</p> <p>È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.</p> <p>Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro</p>	<p><b>23. Armi clandestine.</b> Sono considerate clandestine: 1) le armi comuni da sparo non catalogate ai sensi del precedente articolo 7, <b>ovvero non sottoposte alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135;</b> NOTA Bella frase, ma come fa il cittadino a sapere se un'arma è stata verificata? Va a vedere in Internet? E come fa a sapere quale erano le norme da applicare quando l'arma è entrata in Italia? Il procedimento di verifica delle armi introdotto col decreto-legge n. 95/2012, pur se prevede una forma di pubblicità, non è più caratterizzato (come veniva con la catalogazione) dall'apposizione di uno specifico numero o contrassegno sull'arma. Pertanto le armi di nuova importazione o produzione, verificate o non verificate, non presentano alcun segno, che permetta di dimostrarne l'avvenuta "verifica" del Banco. La norma vale per le armi importate dopo il settembre 2012 oppure dopo l'entrata in vigore della presente legge? Come mai può fare un cittadino a sapere se un'arma senza priva di marchi è regolare perché importata quando quel marchio non ci voleva?. E se non sa usare bene internet e si sbaglia, va il galera? È norma incostituzionale per la sua indeterminatezza e, così come è scritta, può valere solo per le armi prodotte e importate dopo il 5 novembre 2013.</p> <p>2) le armi comuni e le canne sprovviste dei numeri, dei contrassegni e delle sigle di cui al precedente articolo 11.</p> <p>È punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro chiunque fabbrica, introduce nello Stato, esporta, commercia, pone in vendita o altrimenti cede armi o canne clandestine.</p> <p>Chiunque detiene armi o canne clandestine è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 1.000 euro a 15.000 euro. Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e con la multa da 2.000 euro a 20.000 euro</p>

<p>a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.</p> <p>Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.</p> <p>Non è punibile ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identità prescritti per le armi comuni da sparo chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Ministero dell'interno ai fini dell'iscrizione nel catalogo nazionale o al Banco nazionale di prova ai sensi del precedente art. 11.</p>	<p>a chiunque porta in luogo pubblico o aperto al pubblico armi o canne clandestine. La stessa pena si applica altresì a chiunque cancella, contraffà o altera i numeri di catalogo o di matricola e gli altri segni distintivi di cui all'articolo 11.</p> <p>Con la sentenza di condanna è ordinata la revoca delle autorizzazioni di polizia in materia di armi e la confisca delle stesse armi.</p> <p><b>Non è punibile, ai sensi del presente articolo, per la mancanza dei segni d'identificazione prescritti per le armi comuni da sparo, chiunque ne effettua il trasporto per la presentazione del prototipo al Banco nazionale di prova ai fini della sottoposizione alla verifica di cui all'articolo 23, comma 12-sexiesdecies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, o l'importazione ai sensi dell'articolo 11.</b></p> <p>NOTA</p> <p>Questa aggiunta è una oscenità giuridica che dimostra come al Ministero fanno far le leggi a chi ha preso la laurea con i crediti fasulli. Dire che non è punibile chi tiene una certa condotta, significa dire che il soggetto ha commesso un reato, ma che per qualche motivo non viene punito (ad es. perché ha agito per legittima difesa). Il fatto di mandare un'arma al Banco per la verifica è invece un atto dovuto per legge che non può certo essere un reato! Che bestie!</p>
<p><b>Legge 25 marzo 1986 n. 85, recante “Norme in materia di armi per uso sportivo”</b></p>	<p><b>MODIFICHE LEGGE N. 85 DEL 1986</b></p>
<p>Art. 2</p> <p>1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Ministero dell'interno su conforme parere della commissione consultiva centrale delle armi, sentite le federazioni sportive interessate affiliate al CONI.</p>	<p><b>Art. 2</b></p> <p><b>1. Alle armi per uso sportivo viene riconosciuta, nel rispetto delle norme della legge 7 agosto 1990, n. 241, tale qualifica, a richiesta del fabbricante o dell'importatore, dal Banco nazionale di prova, sentite le federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI. Per le armi per uso sportivo sono ammessi caricatori o serbatoi, fissi o amovibili, contenenti un numero di colpi maggiore rispetto a quanto previsto dall'art. 2, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110, se previsto dalla disciplina sportiva prescritta dalle federazioni sportive interessate affiliate o associate al CONI.</b></p>

<p>2. Ai sensi e per gli effetti della presente legge, si intendono per armi sportive quelle, sia lunghe che corte, che, per le loro caratteristiche strutturali e meccaniche, si prestano esclusivamente allo specifico impiego nelle attività sportive.</p> <p>3. Delle armi per uso sportivo sottoposte a catalogo a norma della legge 18 aprile 1975, n. 110, modificata con la legge 16 luglio 1982, n. 452, è redatto un apposito elenco, che sarà annesso al Catalogo nazionale delle armi comuni da sparo.</p>	<p>NOTA</p> <p>Questo articolo va letto assieme a quello che regola il numero di colpi di un'arma da fuoco in genere (art. 2 secondo comma legge 110, sopra modificato). Le armi sportive, già catalogate oppure classificate dal Banco di Prova possono avere un serbatoio fisso o mobile (caricatore) della capacità prevista per la disciplina sportiva riconosciuta dal Coni per cui esse vengono utilizzate. La norma ne legittima l'uso su queste armi perché comunque essi sono liberamente detenibili e quindi per essi non vige il divieto di importazione e vendita. Ma ne è legittimo anche l'uso su armi non sportive purché si detenga detto caricatore. Perciò basta che ci sia un'arma sportiva classificata con caricatore da 18 colpi perché quel caricatore possa circolare in modo del tutto legittimo.</p> <p>Ciò presuppone però che il Banco indichi nella classificazione il numero di colpi massimo usabile in una data attività sportiva. Ma se uno al poligono si sbaglia e la usa per un'altra attività sportiva? Non si sa che cosa succede, come sempre avviene quando gli imbecilli scrivono norme senza sapere di che cosa parlano e senza che vi sia una logica sostanziale che le sostenga.</p> <p>3. <b>Delle armi per uso sportivo sottoposte a verifica da parte del Banco Nazionale di Prova è redatto un apposito elenco.</b></p> <p>NOTA</p> <p>E che ne fa il Banco di questo elenco? Lo appende nella toilette, lo mette su internet, lo pubblica sulla Gazzetta Ufficiale oppure, visto che lo deve solo "redigere" se lo tiene nel cassetto? Al Ministero non c'è proprio limite al peggio.</p>
<p><b>Decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204</b></p>	<p><b>MODIFICHE AL D.L.VO 26-10-2010 N. 204</b></p>
<p><b>Art. 6 comma quarto</b></p> <p>4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al comma 2,</p>	<p><b>Art. 6, comma quarto</b></p> <p><b>4. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di attuazione di cui al</b></p>



nonché agli *articoli 31-bis, 35, comma 1, 38, 42, quarto comma, 55 e 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773*, nonché degli *articoli 5, quarto comma, e 11-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110*, come modificati dagli *articoli 3 e 5 del presente decreto*, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.

**comma 2, nonché agli articoli 35, comma 1, 42, quarto comma, 55 e 57 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificati dall'articolo 3 del presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti in materia.**

#### NOTA

La norma prevede che per ora nulla cambia nelle materie per cui è prevista l'emanazione di regolamenti e cioè

- il decreto del ministero della Sanità sui requisiti psicofisici per acquisto, detenzione e porto di armi,

e agli articoli del TULPS:

- art. 35 comma 1 (tenuta registro elettronico da parte armieri),

- art. 42 comma 4 (il comma 4 non esiste perché ora l'art. 42 ha solo due commi, fin dal 1975! Il cretino che non lo sapeva perché lavora ancora con un libro ereditato nel 1975, parla del 2° comma e cioè quello con l'obbligo di informare i parenti se si riceve un porto d'armi),

- art. 55 (lo stesso cretino si è dimenticato di indicare i commi, ma vuole riferirsi alle procedure per la tenuta dei registri).

Rimane fermo quanto già detto nel D.to L.vo 2010/204 e cioè che il ministero dovrà fare i regolamenti su:

- misure di custodia armi

- poligoni privati

- semplificazione del Regolamento T.U. di PS (12 mesi)

- sul sistema informatico (12 mesi)

- trasmissione domande per via telematica

- per la tenuta dei registri elettronici

- per la comunicazione ai parenti dello acquisto di armi o richiesta licenze di porto.

- per la disattivazione di armi, ma dovrebbe prima uscire il regolamento europeo.

Ora si è aggiunto il regolamento sulla paintball ed è stato abolito il regolamento sugli strumenti che imitano armi! Perciò le armi a salve (non le lanciarazzi) già detenute rimangono legittime comunque esse siano; dal 5-11-2013 non possono più essere commercializzate quelle con sfogo anteriore dei gas.

#### **Art. 5 Disposizioni finanziarie**

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico

	<p>della finanza pubblica.</p> <p>2. Le amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.</p>
	<p><b>Articolo 6</b></p> <p>1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto le armi da fuoco per uso scenico di cui all'articolo 22 della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonché le armi, anche da sparo, ad aria compressa o gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici, di cui all'articolo 11, comma 3, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, e all'articolo 2, comma 2, della legge 25 marzo 1986, n. 85, devono essere sottoposte, a spese dell'interessato, a verifica del Banco nazionale di prova.</p> <p>2. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto i soggetti:</p> <p><b>a) detentori di armi, nelle more dell'adozione del decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2010, n. 204, devono produrre il certificato medico per il rilascio del nulla osta all'acquisto di armi comuni da fuoco previsto dall'articolo 35, comma 7, del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, salvo che non sia stato già prodotto nei sei anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione. Decorsi i diciotto mesi è sempre possibile la presentazione del certificato nei 30 giorni successivi al ricevimento della diffida da parte dell'ufficio di pubblica sicurezza competente.</b></p> <p><b>3) le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute e ne è consentita, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, la cessione a terzi a qualunque titolo nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.</b></p> <p>NOTA</p>

	<p>Questo articolo finale contiene importanti disposizioni da osservare fino alla emanazione dei previsti regolamenti che forse non verranno mai !.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Entro il 31 dicembre 2015 i detentori di paintball e armi per uso scenico devono farle marchiare dal Banco di prova. Hanno sbagliato perché per le paintball manca il regolamento e quindi non si sa quali debbano essere marchiate!</li> <li>- Entro 18 mesi diviene obbligatorio presentare ogni sei anni un certificato del medico di base sulla idoneità psichica da parte di chiunque detiene armi da fuoco.</li> </ul> <p>Chi a tale data non ha presentato un certificato da oltre sei anni, anche ad altri fini, lo deve presentare; se uno si dimentica, riceverà una diffida dallo ufficio di PS e potrà presentarlo senza sanzioni entro un mese.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Le armi già esistenti prima dell'entrata in vigore della legge restano in regola anche se con serbatoio maggiore di quello ora consentito; però trascorsi due anni dalla entrata in vigore della legge, non potranno più essere cedute a terzi se non regolarizzate.</li> </ul>
--	--

*L'art. 6 è stato oggetto di una rettifica (G.U. n.254 del 29-10-2013) puramente formali; la lett. b diventa il comma 3e la lett. a) viene eliminata.*

Quesiti vari

**DA QUANDO LE ARMI E I CARICATORI NON A NORMA DIVENTANO INVENDIBILI?**

Vi è un punto critico della legge assolutamente oscuro.

Il nuovo art. 2 della legge 110 stabilisce *che non è consentita l'introduzione nel territorio dello Stato e la vendita di armi da fuoco* che non siano "a norma" con il numero di colpi nel serbatoio o caricatore.

L'art. 6 del decreto, norma transitoria stabilisce:

b) le armi prodotte, assemblate o introdotte nel territorio dello Stato, autorizzate dalle competenti autorità di pubblica sicurezza ovvero sottoposte ad accertamento del Banco nazionale di prova ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge 18 aprile 1975, n. 110, prima dell'entrata in vigore del presente decreto, continuano ad essere legittimamente detenute **e ne è consentita**, senza obbligo di conformazione alle prescrizioni sul limite dei colpi, **la cessione a terzi a qualunque titolo** nel termine massimo di 24 mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

Una regola basilare del diritto è che quando il legislatore nello stesso testo usa due termini diversi per indicare cose analoghe, intende usarli in due diverse accezioni- Quando ha parlato prima di vendita e poi di cessione, intendeva due cose diverse o ha straparlato?

L'art. 35 del TULPS, ad esempio, ha scritto che è vietato vendere o **in qualsiasi altro modo cedere** e ha sempre distinto l'**acquirente dal cessionario**.

Perciò secondo la logica giuridica si deve affermare che nel decreto in esame il legislatore ha voluto vietare da subito la **vendita** (contratto con cui si scambia un bene con il suo prezzo) ed ha concesso due anni di vendita per qualsivoglia tipo di cessione diversa dalla vendita (permuta, donazione, comodato, prestito, ecc.).

La norma è assolutamente stupida perché il regime transitorio serve principalmente agli armieri i quali hanno operazioni di importazione e vendita in corso le quali non possono essere bloccate da un giorno all'altro. I privati interessati al regime transitorio sono senz'altro meno.

A questo punto non so che dire. Da un lato per un giurista la situazione è chiara, dall'altro lato, per chi tiene conto della realtà, è assurda.

Se il ministero vorrà chiarire che lo scopo della norma transitoria era di aiutare gli armieri e che le parole sono state usate in senso comune e non tecnico ... ben venga!

La legge non ha regolato l'eredità di armi, ma solo la loro vendita o cessione. Ciò significa che il trasferimento di armi a seguito di eredità è al di fuori delle previsioni della legge e che le armi vengono trasferite nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano. In altre parole l'erede ha gli stessi diritti e doveri che esistevano il capo al defunto.

#### CHE FARE DEI MOSCHETTI CON SERBATOIO DI 6 O PIU' COLPI?

Gli ignoranti ministeriali non sapevano che molti moschetti della prima guerra mondiale (il 91 compreso) hanno un serbatoio di sei colpi e che è una castrazione di un oggetto storico ridurli a 5 colpi, nonché una operazione non semplice e costosa. Non hanno neppure considerato che l'arsenale di Terni ci fa un po' di soldi e che ora non potrà più venderli; non si sono posti il problema di queste armi esposte nei musei, ecc. ecc. Non so più se sono più ignobili coloro che hanno queste pensate o i politici che si fanno infinocchiare da costoro (preciso che infinocchiare non deriva dal mettere i semi di finocchio nei cibi per insaporirli, ma deriva proprio dall'atto amato dai finocchi e così detto quando eravamo ancora omofobi).

La mia risposta al quesito è che siamo infinocchiati tutti e che vale la legge del Menga.

#### QUALE REATO SI COMMITTE VENDENDO UN'ARMA NON A NORMA?

Il decreto ha modificato l'art. 2 della legge 110/1975 introducendo la categoria, ignota al nostro diritto, ma prevista dalla direttiva europea (cat. A, che il nostro legislatore si è dimenticato di introdurre nel nostro ordinamento, così violando la direttiva stessa) delle armi vietate ai privati e ha inserito in questa categoria le armi semiautomatiche e a ripetizione in cal. 9 para nonché le armi non a norma con il numero di colpi prescritto, nonché gli stessi caricatori che superano la capacità prescritta. Il decreto attuale, così come quello precedente (204/2010) che aveva vietato ai privati certe armi 9 para, non ha previsto alcuna pena. Però il decreto 204 ha stabilito che nei casi in cui certe attività sono consentite, occorre la licenza di cui all'art. 31 TULPS, cioè la licenza che regola le attività (importazione, vendita) in materia di armi comuni. Ciò significa che il vendere o importare armi vietate è punibile a norma dello stesso TULPS che all'art. 17 prevede la sanzione generale per ogni violazione per cui non è indicata una pena specifica: arresto fino a tre mesi oppure ammenda fino a 206 euro. Il reato è oblabile mediante il pagamento di 103 euro+spese, ma poi si incorre in revoche di licenze che ora le questure applicano con devastante ottusità. Una volta il questore o il prefetto facevano valutazioni discrezionali e obiettive a favore o a sfavore del cittadino; ora sono discrezionali sempre a sfavore, salvo rari casi di raccomandati di ferro (non dal ministro, perché proprio non lo ca.....no).